

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa e assegnazione finanziamento a Ente attuatore Consorzio di bonifica Pianura Friulana per l'intervento di p.c. di mitigazione del rischio di allagamenti Comune di Pavia di Udine – frazione Lauzacco, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità.

- OPI 1085 -

#### **L'Assessore regionale alla Protezione civile**

**Vista** la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata l.r. n. 64/1986;

**Vista** la relazione della Protezione civile della Regione del 23 giugno 2016 dalla quale si evince che:

- con deliberazione 4 aprile 2008, n. 696 la Giunta regionale ha attribuito al Commissario delegato di cui all'OPCM n. 3610/2007 - Assessore regionale alla Protezione civile la gestione delle risorse finanziarie statali destinate alla realizzazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, ai sensi degli articoli 1, c. 2, e 8, c. 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 1998, n. 267, pari ad Euro 10.701.907,37.-, posizionate sul capitolo 333 del "Fondo regionale per la protezione civile" per la realizzazione dell'intervento urgente di riduzione del rischio idrogeologico denominato "Adeguamento della rete di scolo in destra del torrente Torre e realizzazione di opere di difesa e sistemazione idraulica", di cui al rigo 17 del Piano degli interventi straordinari di protezione civile a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 maggio 2007, approvato con decreto 27 settembre 2007, n. 4/CD4/2007 e successivamente rimodulato;
- con decreto 4 luglio 2007, n. 49/CD4/2008 l'Assessore regionale alla Protezione civile ha individuato il Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento Ente attuatore sub-regionale degli interventi di protezione civile sopracitati nei Comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Palmanova, Pavia di Udine, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco a salvaguardia dei centri abitati, assegnando altresì la relativa spesa prevista di Euro 10.701.907,37.-;
- revocato successivamente da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, con deliberazione 13 maggio 2011, n. 830 la Giunta regionale ha disposto che l'Assessore regionale delegato alla protezione civile faccia propri i Piani e relative rimodulazioni degli interventi di protezione civile in relazione alle emergenze verificatesi sul territorio regionale di cui alle Ordinanze

3405/2005, 3495/2006, 3610/2007, 3709/2008, 3824/2009, 3847/2010, 3894/2010 e 3904/2010 e li porti a compimento perseguendo le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 9, secondo c., della l.r. n. 64/1986, mediante l'utilizzo delle risorse individuate nei Piani medesimi

- durante il corso dei lavori il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento con nota dell'11 marzo 2011 ha richiesto di poter utilizzare le economie di spesa derivanti dalla realizzazione del sopra citato appalto per l'esecuzione di ulteriori opere di sistemazione idraulica poste all'interno del bacino idrografico dei lavori di cui all'oggetto;

- l'Assessore regionale alla Protezione civile con nota 09/02/2012, prot. n. PCR 1771, ha ritenuto di accogliere la sopra citata richiesta di utilizzo delle economie p, richiedendo altresì di specificare dettagliatamente le opere che si intende realizzare nonché le relative motivazioni, in un quadro complessivo di priorità sulla base delle risorse disponibili e delle diffuse situazioni di dissesto segnalate dagli Enti locali a seguito delle diverse situazioni emergenziali che hanno interessato il territorio sopra citato;

- a tal riguardo, il Consorzio, a seguito del formale collaudo delle citate opere e della contestuale rendicontazione delle stesse e conseguente accertamento delle economie di spesa, pari ad Euro 1.044.131,38.-, con nota del 9 febbraio 2016 ha nuovamente richiesto, sulla base dei continui solleciti da parte delle Amministrazioni comunali interessate dovuti al permanere di una situazione di rischio di allagamenti per abitati e viabilità comunale, l'attivazione delle procedure amministrative necessarie finalizzate al raggiungimento della messa a disposizione della sopra citata somma; in particolare con la successiva nota integrativa del 29 marzo 2016 ha dichiarato di ritenere prioritario l'utilizzo di parte delle sopra citate risorse finanziarie per la realizzazione di un intervento in Comune di Pavia di Udine per la mitigazione del rischio di allagamenti di via del Molino e Casali Cisterna nella frazione di Lauzacco, mediante il rialzo di strade campestri nella zona denominata "Campi di via Buttrio", la posa di una tubazione di scarico delle acque sotto la strada posta parallelamente al canale S. Maria, nonché il ripristino e l'adeguamento della rete di sgrondo posta a valle fino all'immissione nel rio Slavio a Persereano, compresa la captazione ed il convogliamento delle acque provenienti da località Selvuzzis e Casali Cisterna per un importo stimato in Euro 709.000,00.-;

- tale intervento è stato concordato dal Consorzio con il Comune di Pavia di Udine, rientrando tra le priorità segnalate dall'Amministrazione comunale (note dd. 01/15/2015 - segnalazione allagamento zona via del Molino e sollecito utilizzo economie per intervento sistemazione idraulica, dd. 22/05/2015 - richiesta sistemazione reticolo minore zona Casali Cisterna e dd. 15/01/2016 - sollecito lavori zona via del Molino);

- si rende necessario intervenire con urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di mitigare il rischio di allagamento nella frazione di Lauzacco a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità, preso atto delle note esplicative del Consorzio di bonifica Pianura Friulana nonché delle diverse richieste formulate dal Comune di Pavia di Udine;

**Rilevato**, inoltre che la stessa relazione tecnica descrive l'intervento urgente da realizzare in Comune di Pavia di Udine, che consiste principalmente nella sistemazione idraulica del reticolo minore lungo via del Molino, strada per Selvuzzis e strada per Casali Cisterna ed indica la spesa complessiva stimata in via presuntiva in Euro 709.000,00.-, da porre a carico del capitolo 333 della uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. n. 64/1986;

**Considerato** che con la stessa relazione tecnica si propone di individuare il Consorzio di bonifica Pianura Friulana Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, assegnando al Consorzio medesimo il finanziamento di Euro 709.000,00.-, in considerazione del fatto che l'intervento deve essere attuato con rapidità ed efficacia e che la Protezione civile della Regione è attualmente impegnata nella gestione emergenziale a seguito di altre criticità presenti sul territorio regionale;

**Rilevato** che con la suddetta relazione si propone che il Consorzio di bonifica Pianura Friulana avvii l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti modalità attuative:

1. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.
2. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da eseguire deve essere adottato dall'Ente attuatore sub regionale; a tal riguardo l'Ente attuatore presenterà, unitamente al progetto definitivo ed esecutivo e agli atti di approvazione, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:
  - a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;
  - b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione.
3. La Protezione civile della Regione verifica l'ammissibilità della spesa del progetto definitivo, trasmesso dall'Ente attuatore in relazione alla finalità delle opere di cui trattasi.
4. E' assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo della spesa assegnata.
5. L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.
6. L'Ente attuatore dovrà redigere, in conformità al D. Lgs n. 118/2011, un cronoprogramma dei pagamenti, legati alle obbligazioni giuridiche assunte, da comunicare alla Protezione civile della Regione all'atto della stipula del contratto d'appalto; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
7. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
  - a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, che comportino pagamenti certificati dall'Ente attuatore;
  - b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
    - atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
    - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso la Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n.10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del "Fondo regionale per la protezione civile", dell'importo eventualmente non utilizzato, sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del decreto di assegnazione del finanziamento.
8. In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.

**9.** All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

**10.** Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.

**11.** All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini:

- 31 dicembre 2016 per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo, degli atti di approvazione dello stesso e la relazione di cui al punto 2);

- 31 dicembre 2017 per l'ultimazione dei lavori;

- 30 giugno 2018 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 7).

**12.** Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure esproprie, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

**13.** È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

**Vista** la l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

**Visti** la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;

**Visto** l'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9;

**Visto** il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

### **Decreta**

**1.** E' autorizzata, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Pavia di Udine – frazione Lauzacco, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità, nell'importo di Euro 709.000,00.-.

**2.** Il Consorzio di bonifica Pianura Friulana è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le modalità attuative elencate nelle premesse del presente decreto.

**3.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella sistemazione idraulica del reticolo minore lungo via del Molino, strada per Selvuzzis e strada per Casali Cisterna.

4. E' assegnato, per i motivi indicati in premessa, al Consorzio di bonifica Pianura Friulana il finanziamento entro il limite massimo di Euro 709.000,00.- per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
5. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) è impegnata la spesa di Euro 709.000,00.- a carico del capitolo 333 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64.
6. Di trasmettere il presente decreto all'Ente attuatore Consorzio di bonifica Pianura Friulana.
7. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER